SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 819)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALE Antonio, FRACASSI, COLELLA e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1980

Interpretazione autentica degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardante la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonchè modifiche allo stesso ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme del disegno di legge che si sottopone al vostro esame sono suddivise in due gruppi: interpretative ed integrative.

Per quanto riguarda le norme di carattere interpretativo, la proposta concerne gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.

Come è noto, nell'attuazione della riforma tributaria in recepimento di analoghe disposizioni precedenti, fu riservato in generale all'impresa cooperativa un trattamento fiscale di favore, ai sensi, soprattutto, di un preciso dettato costituzionale.

La formulazione imprecisa della normativa ha dato luogo a notevoli contrasti interpretativi ed è presumibile fonte di rilevante contenzioso: si rende, quindi, necessario un intervento chiarificatore.

In particolare esso va diretto agli articoli 10 e 11 precisando che sono da ricomprendersi nel successivo articolo 12 tutte le cooperative agricole (articolo 10) e di lavoro (articolo 11) per le quali non si realizzassero le condizioni per l'ottenimento della esenzione da IRPEF e da ILOR ivi previste.

Tale precisazione è necessaria: *a contrariis*, è abnorme che tali cooperative, privilegiate fino al punto da essere mandate totalmente esenti da imposte in presenza di condizioni ben precise, in mancanza non potrebbero neppure beneficiare della riduzione di un quarto prevista per tutte le altre cooperative per le quali tali condizioni non si richiedono.

Sempre sull'articolo 11, si è inteso meglio precisare che fra gli elementi che concorrono al rapporto percentualistico ivi previsto per l'esenzione siano compresi i contributi previdenziali e assistenziali, quale apporto diretto dell'opera personale dei soci.

Del pari, sempre in via di interpretazione autentica, si rende necessario precisare, soprattutto per porre termine ad un vasto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

contenzioso in atto, la possibilità per i consorzi di usufruire, con l'agevolazione ed alle condizioni di cui all'articolo 13, delle somme prestate dai soci delle cooperative di base, ed inoltre che i prestiti stessi non sono rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, almeno fino al gennaio 1979, epoca dell'emanazione della normativa IVA.

Queste due ultime disposizioni si commentano da sè: la chiarezza del testo degli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclude ogni interpretazione contraria; eppure sono insorte in materia numerosissime controversie che impongono con urgenza l'emanazione di norme chiarificatrici.

Per quanto riguarda le norme integrative, la proposta concerne anzitutto l'elevazione del limite dei finanziamenti dei soci alla propria cooperativa o consorzio.

È noto che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi che i soci persone fisiche percepiscono dalle proprie cooperative e consorzi sulle somme a questi ultimi date a mutuo, a condizione che l'importo delle somme mutuate non superino limiti in origine modesti, poi elevati a lire 3.000.000 per tutte le cooperative ed a lire 8.000.000 per quelle di trasformazione dei prodotti agricoli. Con la legge 2 dicembre 1975 n. 576, i limiti di cui sopra furono aumentati rispettivamente a lire 6.000.000 e a lire 10.000.000.

A distanza ormai di quattro anni, i limiti di cui sopra si sono rivelati del tutto inadeguati a causa della progressiva svalutazione della lira e del tutto insufficienti a consentire alle società cooperative e loro consorzi di gestire quella pur modesta liquidità di autofinanziamento oggi necessaria a qualsiasi impresa sana per far fronte, anche in parte, alle esigenze di buona gestione dell'impresa.

A tale inadeguatezza è tempo di porre riparo, elevando ancora una volta detti limiti rispettivamente a 12 milioni ed a 16 milioni, ciò anche coerentemente con gli indici ISTAT.

Infine, va modificato — come proposto — il testo dell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'IVA.

La modifica tende a estendere anche gli agricoltori soci di cooperative la facoltà, già prevista nell'attuale formulazione esclusivamente a consuntivo, di esercitare l'opzione per la detrazione in modo normale anche a preventivo, al fine di semplificare le operazioni connesse e mettere in grado tale agricoltore singolo di impostare preventivamente la corretta conduzione dell'azienda.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi, diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali o assistenziali.

Art. 2.

Le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 del decreto sopracitato.

Art. 3.

L'utilizzazione dei finanziamenti dei soci di cooperative da parte dei consorzi costituiti fra le cooperative stesse rientra nel conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'articolo 13, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I prestiti dei soci, anche se imprenditori, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non costituiscono prestazioni di servizio agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 5.

Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 601, elevati a lire 6 milioni e a lire 10 milioni dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire 12 milioni ed a lire 16 milioni.

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale entro il 31 gennaio di ciascun anno o all'atto della dichiarazione annuale ».